

Allegato A alla determinazione n. 435 del 11.11.2010

VERIFICA E VALUTAZIONE DIRIGENTI DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO TECNICO

INTRODUZIONE

In merito alla verifica e alla valutazione della dirigenza, al fine di individuare i criteri e le modalità con cui i processi di valutazione si articolano, si precisa quanto segue:

- il dlgs.vo 286/99 ex art. 10, comma 4, prevede per la definizione dei principi generali del controllo interno che le "Amministrazioni non statali provvedono a conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dal medesimo decreto";

- il dlgs.vo 229/99 all'art. 15, comma 1, demanda alla contrattazione collettiva nazionale "l'individuazione dei criteri generali per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali".

In tal senso e in applicazione di quanto sopra, i CCNL 1998/2001 – 2002/2005 – 2006/2009 Area S.P.T.A., stabiliscono gli elementi oggetto della valutazione dei dirigenti.

L'Agenzia quindi nel disciplinare la procedura della valutazione e della verifica dei dirigenti deve adempiere al dettato normativo previsto nelle disposizioni legislative e nel CCNL della dirigenza. In applicazione alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs.vo 286/99 questa Agenzia ha provveduto alla costituzione del N.V. quale organismo di verifica e controllo.

La valutazione dei dirigenti, che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle professionalità espresse è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione.

Pertanto il sistema delle valutazioni all'interno dell'Agenzia risulta orientato ai principi ed alle finalità del d.lgs.vo 286/99 e del dlgs.vo 229/99 nonché a quelli dei contratti collettivi S.P.T.A., ed è improntato ai seguenti principi:

► *trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo della motivazione della valutazione espressa;*

► *informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio nella valutazione di prima e seconda istanza;*

► *diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi*

ART. 1 PRINCIPI GENERALI - AMBITI DI APPLICAZIONE

Il Collegio Tecnico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 comma 5 del dlgs.vo 229/99 e dell'art. 26 comma 2 del CCNL 2002/2005 - Area S.P.T.A., è l'organismo che procede alla verifica e valutazione :

a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;

b) dei dirigenti di nuova assunzione, al termine del primo quinquennio di servizio in relazione all'indennità di esclusività di rapporto e del conferimento di nuovo incarico;

c) dei dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all'indennità di esclusività.

Fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 32 del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito con legge 30.7.2010 n. 122, il Direttore Generale, in merito ai punti a) e b), può disporre l'anticipazione della verifica e valutazione, prevista dall'art. 30 CCNL 2002/2005, prima della scadenza dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico ai sensi dell'art. 31 del citato CCNL 2002-2005 solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva.

ART. 2 COMPOSIZIONE

Il Collegio Tecnico viene nominato dal Direttore Generale ed è composto da:

a) Direttore di Dipartimento o di Struttura complessa con funzioni di Presidente; nel caso in cui detta funzione di Direttore di Dipartimento o di Struttura complessa non risulti attribuita o nei casi di incompatibilità, la presidenza del Collegio Tecnico verrà assegnata ad un dirigente di struttura complessa del medesimo ruolo e profilo/disciplina o disciplina equipollente o affine o ad area di appartenenza del valutato esterno all'Agenzia, o al Direttore Tecnico o Amministrativo qualora non abbia effettuato la valutazione di prima istanza;

b) Due dirigenti, scelti dalla Direzione Generale, in tutto o in parte anche esternamente all'Agenzia. I dirigenti di cui alla lettera (b) devono appartenere al medesimo ruolo e profilo/disciplina o disciplina equipollente o affine o ad area di appartenenza del valutato.

Il Collegio Tecnico si avvarrà dell'apporto di un funzionario dell'Agenzia con funzioni di segretario verbalizzante.

Non può far parte del Collegio Tecnico il soggetto che ha effettuato la proposta di valutazione di prima istanza.

Nel caso in cui il soggetto che ha effettuato la valutazione di prima istanza sia componente del Collegio Tecnico in qualità di Responsabile di Struttura Complessa, esso viene sostituito, nel medesimo Collegio e con le stesse funzioni, da un altro Responsabile di Struttura anche esterno appartenente alla stessa disciplina o ad una disciplina equipollente o della stessa area o, in mancanza, dal Direttore Tecnico o Amministrativo che assume le funzioni di Presidente.

Quanto sopra si applica anche in altri eventuali casi di incompatibilità.

Il Collegio Tecnico risponde dei risultati della propria attività direttamente al Direttore Generale.

ART. 3

CONVOCAZIONI E VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO TECNICO

Il Collegio tecnico si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, secondo un proprio programma di attività e comunque ogni qualvolta l'ufficio competente per l'amministrazione del personale dipendente comunichi i nominativi di coloro che debbono essere sottoposti a verifica, la loro professionalità, le scadenze di valutazione contrattuale e la proposta di valutazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

I componenti del Collegio, presa visione dell'elenco dei dirigenti da valutare, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i dirigenti stessi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Dalla data di ricevimento della documentazione da parte della Sezione gestione risorse umane, il Collegio deve trasmettere le conclusioni sulle singole valutazioni effettuate al Direttore generale non oltre trenta giorni.

Il Collegio tecnico si riunisce in qualunque momento su richiesta del Direttore Generale.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti i componenti del Collegio tecnico.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. Ogni componente può far constare nel verbale il proprio parere espresso sulle decisioni assunte.

ART. 4

PRINCIPI

Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi :

- ▶ trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo della motivazione della valutazione espressa;
- ▶ informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio nella valutazione di prima e seconda istanza;
- ▶ diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi
- ▶ Imparzialità

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE PER I DIRIGENTI

In base a quanto previsto dall'art. 28 , comma 1, del CCNL 2002/2005, e fermo restando quanto precisato circa i principi che devono ispirare le procedure di valutazione, si richiamano gli elementi che costituiscono l'oggetto della valutazione:

a) collaborazione interna ed il livello di partecipazione multi professionale nell'organizzazione di afferenza;

- b) livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto specifico;
- c) risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità delle prestazioni, all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
- d) efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
- e) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali ivi compresa, per i titolari dei Centri di Responsabilità, la gestione del salario accessorio nel rispetto del budget assegnato;
- f) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
- g) capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni Agenziali ;
- h) attività di ricerca applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, della docenza e nell'ambito dei programmi di formazione permanente Agenziale ;
- i) raggiungimento ove previsto del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16 ter, comma 2 del dlgs 502/92;
- j) rispetto del codice di comportamento allegato al CCNL del 5/12/96.

ART. 6

VALUTAZIONE DI PRIMA ISTANZA -PROPOSTA DI VALUTAZIONE

La valutazione di prima istanza, che precede il Collegio Tecnico, è supportata da specifica relazione, redatta da ciascun dirigente valutato, sul raggiungimento degli obiettivi di incarico e sull'attività professionale svolta nel periodo considerato.

La proposta di valutazione dei Direttori di Struttura Complessa è effettuata dal Direttore Generale. La proposta di valutazione dei Dirigenti di struttura semplice è effettuata dai responsabili della struttura complessa di appartenenza, la proposta di valutazione dei Dirigenti di struttura semplice di coordinamento è effettuata dal Direttore Generale di Dipartimento/Struttura complessa di appartenenza. Gli incarichi di cui all'art. 27 comma 1 lettera c) e d) dal dirigente della struttura semplice o complessa gerarchicamente sovra ordinata.

A garanzia del principio di trasparenza e della partecipazione del valutato il dirigente sottoposto a valutazione deve essere informato sulla proposta elaborata dal valutatore in tutti i suoi elementi. Le schede di valutazione di prima istanza debbono essere firmate dal dirigente valutato per avvenuta conoscenza del processo e del merito della valutazione.

In caso di mancato accordo in ordine alla proposta di valutazione, il dirigente valutato ha diritto a contro dedurre per iscritto, in calce alla stessa scheda o in apposito documento da allegare a questa, le proprie argomentazioni. A seguito di processi di valutazione, prima della formulazione definitiva del giudizio, resta diritto del valutato di essere ascoltato in contraddittorio di fronte al competente organo collegiale di seconda istanza, in questa occasione devono essere acquisite le contro deduzioni del dirigente anche assistito da persona di fiducia.

La Sezione "Sviluppo risorse umane", riceve dal soggetto proponente la scheda di valutazione per l'attività professionale, compilata dal valutatore stesso, anche sulla base della relazione prodotta da quest'ultimo, per il successivo inoltro al Collegio Tecnico ai fini dell'espletamento dell'attività di verifica.

ART. 7

VALUTAZIONE DI SECONDA ISTANZA

La Sezione "Sviluppo risorse umane", cura tutti gli adempimenti necessari al funzionamento del Collegio Tecnico.

Nell'esprimere la valutazione il Collegio Tecnico analizza la proposta di valutazione di prima istanza unitamente alla relazione redatta dal dirigente valutato e tiene conto del documento o della scheda di risultato annuale redatta dal Nucleo di Valutazione.

La verifica del Collegio Tecnico dell'attività professionale di ciascun dirigente avviene:

- a) nel caso relativo alla scadenza dell'incarico, di norma entro il terzo mese successivo alla scadenza medesima, con contestuale proroga limitatamente al periodo necessario alla verifica;

b) nel caso di cui all'art. 5 del CCNL - Parte economica II biennio 2000 - 2001 e di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, essa dovrà avvenire di norma entro il trimestre immediatamente successivo al conseguimento dell'esperienza professionale;

c) Qualora una delle scadenze temporali di cui ai punti a) e b) ricada entro un semestre da una verifica già effettuata, la verifica stessa si considera assorbita dalla precedente.

Il Collegio Tecnico se lo riterrà necessario, al fine di formulare compiutamente la propria valutazione, potrà convocare il dirigente che ha effettuato la valutazione di prima istanza e/o richiedere delucidazioni e chiarimenti al N.V.

Il Collegio Tecnico esprime, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione relativa alla prima istanza, per ciascun dirigente interessato, la propria valutazione motivandone sinteticamente l'esito in apposito verbale. I relativi atti dovranno essere trasmessi al Direttore Generale. La Sezione "Sviluppo risorse umane", provvederà a comunicare in forma scritta l'esito del giudizio ai dirigenti interessati, ed ad inserire l'esito della valutazione nel fascicolo personale del dirigente.

ART. 8

VALUTAZIONE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA

Il Direttore di Struttura complessa è valutato in ordine al suo incarico di Direttore di Struttura complessa dal Direttore Generale secondo le procedure di cui agli articoli precedenti.

Il Collegio Tecnico è presieduto dal Direttore Tecnico o Amministrativo, o da altro Direttore di Struttura complessa esterno all'Agenzia.

ART. 9

VALUTAZIONE NEGATIVA

Il Collegio Tecnico al fine dell'accertamento della responsabilità dirigenziale prima della formulazione del giudizio negativo convoca con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, il dirigente interessato al fine di acquisire le controdeduzioni del dirigente stesso. A tale scopo sarà contestualmente messa a disposizione del dirigente convocato, tutta la documentazione in possesso del Collegio

Il Collegio Tecnico, una volta sentito l'interessato, anche assistito da una persona di fiducia, se ritiene fondato l'accertamento della responsabilità, esprime il proprio giudizio di valutazione negativa che dovrà essere comunicato in forma scritta, con allegata motivazione, al dirigente stesso entro e non oltre 15 giorni dalla data di audizione. Parimenti detto esito verrà comunicato al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti

L'assunzione del provvedimento deve essere commisurata:

- alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito Agenziale;
- alla entità degli scostamenti rilevati rispetto agli obiettivi e ai compiti professionali del dirigente.

ART.10

EFFETTI DELLA VALUTAZIONE NEGATIVA DEI RISULTATI

Il Direttore Generale può disporre la revoca dell'incarico come previsto dall'art. 30 CCNL 2002/2005, commi 1 e 2 lettere b) e c) prima della sua scadenza mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio Tecnico ai sensi dell'art. 31 del citato CCNL 2002-2005, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva.

E' fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 32 del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito con legge 30.7.2010 n. 122.

ART.11

EFFETTI DELLA VALUTAZIONE NEGATIVA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE

L'esito negativo dei sopramenzionati processi di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti, comporta le conseguenze richiamate nell'art. 31 del CCNL 2002-2005.

Il Collegio Tecnico, l'anno successivo, procede alla verifica e valutazione straordinaria di cui all'art. 31 c.7 del CCNL 2002-2005 per l'eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle indennità.

ART. 12

MODALITA' ORGANIZZATIVE

I verbali relativi alla valutazione del Collegio Tecnico, saranno successivamente inseriti nel fascicolo personale di ciascun dirigente.

L'esito finale della valutazione, riportato nel fascicolo personale medesimo, costituisce parte integrante dell'elemento di valutazione per la revoca, conferma e/o affidamento di altri incarichi.

Ai membri esterni del Collegio Tecnico individuati in base a convenzioni stipulate con altre ARPA o altri Enti verrà corrisposto il trattamento previsto in caso di missione, in quanto spettante.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile reperire membri per il Collegio Tecnico nell'ambito delle convenzioni stipulate, per gli altri eventuali membri esterni, alla luce dell'art. 60 del C.C.N.L. 8.06.2000, per ciascuna procedura di verifica (indipendentemente dal numero dei Dirigenti valutati), è corrisposto un importo forfetario di € 500 oltre al trattamento di missione in quanto spettante.

I compensi per le prestazioni rese in seno al Collegio tecnico competono unicamente ai componenti esterni.

ART. 13
NORMA FINALE

Il presente regolamento sostituisce le norme precedenti relative al Collegio Tecnico.